

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**



*testo approvato dal Consiglio Direttivo di
Associazione Camera Nazionale della Moda Italiana
in data 1 dicembre 2015*

- SOMMARIO -

DEFINIZIONI	pag. 4
--------------------	--------

PARTE GENERALE

1.	Il Decreto legislativo n. 231/2001	pag. 6
1.1.	L’emanazione del Decreto legislativo n. 231/2001	pag. 6
1.2.	La Responsabilità dell’Ente	pag. 6
1.3.	L’accertamento della Responsabilità dell’Ente - Sanzioni	pag. 8
2.	I Modelli di organizzazione, di gestione e di controllo	pag. 10
3.	Profilo organizzativo di Camera Nazionale della Moda	pag. 11
3.1.	L’attività sociale	pag. 11
3.2.	Il sistema di <i>corporate governance</i>	pag. 12
3.3.	L’approccio ai processi	pag. 15
4.	Adozione del Modello Organizzativo da parte di Camera Nazionale della Moda	pag. 15
5.	Codice Etico di Camera Nazionale della Moda	pag. 16
6.	Individuazione dei Processi a Rischio	pag. 16
6.1.	Criteri	pag. 16
6.2.	Processi Regolamentati	pag. 17
7.	Destinatari	pag. 19
8.	Diffusione, comunicazione e formazione	pag. 19
9.	Organismo di Vigilanza	pag. 20
9.1.	Esercizio dei poteri di controllo	pag. 21
9.2.	Segnalazioni di attivazione del sistema disciplinare	pag. 21
9.3.	Verifica dell’efficacia e dell’adeguamento costante del modello Organizzativo	pag. 22
9.4.	Informazioni dell’OdV agli organi sociali	pag. 22
9.5.	Flussi informativi all’OdV	pag. 22
9.6.	Raccolta e conservazione delle informazioni	pag. 23
10.	Sistema disciplinare	pag. 23
10.1.	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	pag. 24
10.2.	Quadri – impiegati	pag. 24
10.2.1.	Violazioni	pag. 25
10.2.2.	Sanzioni	pag. 25
10.3.	Dirigenti	pag. 26
10.3.1.	Violazioni	pag. 27
10.3.2.	Sanzioni	pag. 27
10.4.	Consiglieri Direttivi	pag. 28
10.4.1.	Violazioni	pag. 29

10.4.2. Misure di tutela	pag. 29
10.5. Collaboratori, consulenti e partner	pag. 30
10.5.1 Violazioni	pag. 30

PARTI SPECIALI

Parte Speciale A	Le fattispecie dei reati nei confronti della pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del d. Lgs. 231/2001)
Parte Speciale B	I reati contro l'industria e il commercio
Parte speciale C	I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola (ed eventualmente nella loro declinazione al plurale) hanno il significato di seguito indicato:

Funzione Aziendale si intende la Funzione alla quale è assegnata l'applicazione di un protocollo o deputata a svolgere specifiche attività o a compiere determinati atti.

Camera Nazionale della Moda: si intende l'Associazione "Camera Nazionale della Moda Italiana", anche definita la "**Associazione**".

Codice Etico: si intende il codice adottato da Camera Nazionale della Moda contenente i valori essenziali, gli *standard* di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse di Camera Nazionale della Moda.

Collegio dei Revisori dei Conti: si intende il Collegio dei Revisori dei Conti di Camera Nazionale della Moda.

Decreto: si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all'art. 10 ne richiama l'applicazione.

Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.

Ente/i: si intendono le persone giuridiche, società, cooperative o associazioni anche prive di personalità giuridica.

Illeciti Amministrativi: si intendono gli illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della Associazione.

Modello Organizzativo: si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza o OdV: si intende l'organismo della Associazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento i cui compiti, nelle associazioni.

Organo Amministrativo: si intende il Consiglio Direttivo di Camera Nazionale della Moda.

Parte Generale: si intende la parte del Modello Organizzativo nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che la Associazione deve osservare nella propria operatività generale.

Parte/i Speciale/i: si intendono le parti del Modello Organizzativo che

individuano e regolano i Processi a Rischio.

Principi di Comportamento: si intendono i principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva parte Speciale.

Processi a Rischio: si intendono le attività prestate dalla Associazione nel cui ambito possono essere commessi i Reati.

Protocolli: si intendono le regole e le modalità operative, delineate nelle varie Parti Speciali, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle specifiche attività ivi indicate.

Pubblica Amministrazione: si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Quote: il sistema di applicazione della sanzione pecuniaria prevede l'individuazione di un numero di quote, determinate in relazione alla gravità del fatto. Il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote.

Reati: si intendono i reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della Associazione.

Sistema Disciplinare: si intende l'insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

- PARTE GENERALE -

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. L'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) è entrato in vigore nel nostro Paese il 4 luglio dello stesso anno, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 (art. 11).

Il Decreto, che si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità diretta degli Enti – responsabilità c.d. amministrativa - a seguito della commissione di una serie tassativa di reati ed Illeciti Amministrativi (per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 62/05) da parte di soggetti legati all’Ente stesso da un rapporto funzionale.

Questo corpo di norme, come meglio verrà descritto nel prosieguo, si pone l’obiettivo di sanzionare il vero soggetto che si avvantaggia dalla commissione di un illecito. La giustificazione che può spingere determinati individui a compiere un reato può, infatti, essere rintracciata nella volontà di favorire, sotto un profilo economico (ma non solo) l’Ente di appartenenza.

Dunque, non solo l’autore materiale del fatto, ma anche l’Ente vengono puniti, ciascuno per un profilo differente - ma collegato - di responsabilità.

Il testo originario del Decreto prendeva in considerazione un numero limitato di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l’Ente. In seguito, l’elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato che saranno oggetto di analitica descrizione nel prosieguo del presente documento.

1.2. LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE

La responsabilità dell’Ente sussiste qualora il reato o l’illecito amministrativo è commesso nel suo interesse o vantaggio. In questo caso, l’Ente è il vero beneficiario della condotta criminosa, solo materialmente commessa dalla persona fisica.

L’Ente non rimane coinvolto, viceversa, nel caso in cui l’autore degli stessi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).

“L’interesse” presuppone la finalizzazione dell’atto al conseguimento di un

beneficio (indipendentemente dal suo conseguimento effettivo); il “vantaggio” si concretizza nel momento in cui l’autore, con la sua condotta abbia fatto conseguire all’Ente un’utilità economica

Questi concetti trovano applicazione anche in merito al fenomeno dei “Gruppi di società”.

La condotta anti giuridica di soggetti appartenenti ad una controllante che favorisce l’aggiudicazione di un appalto in capo a società da questa controllata, ad esempio, produce un vantaggio tanto a livello della capogruppo (futura ripartizione degli utili), quanto a livello dell’ente aggiudicatario della gara che percepisce la commessa conseguente al lavoro ottenuto.

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l’autore dell’illecito penale può essere - a seconda dei ruoli ricoperti all’interno dell’Ente - di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto. A tale distinzione si ricollegano delle conseguenze ben precise anche in termini di responsabilità dell’Ente.

Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona fisica investita di un ruolo primario all’interno dell’Ente (coincidente tendenzialmente con le funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell’Ente o di un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) ovvero sia una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente (o di un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), la norma stabilisce una presunzione di responsabilità. Ciò determina, sul piano pratico, un automatico coinvolgimento dell’Ente nella vicenda processuale che riguarda il proprio consigliere (ad esempio). In questo caso, stante la funzione primaria svolta dal soggetto all’interno dell’organizzazione aziendale, il Decreto presuppone che lo stesso sia sempre espressione della volontà dell’Ente cui appartiene.

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7), in assenza di un rapporto primario e di stretta interdipendenza con l’Ente di appartenenza. l’azienda verrà coinvolta processualmente solo ove l’Autorità riesca a dimostrare che il reato è stato commesso grazie ad una mancanza o carenza di controllo dell’operato del dipendente.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge, e non sostituisce, a quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale. Il giudice, da una parte, deve dimostrare che, effettivamente, il soggetto ha commesso l’illecito e, dall’altra, che la commissione dell’illecito è stata agevolata da un’effettiva carenza di organizzazione all’interno dell’Ente.

Si noti peraltro che l'Ente risponde anche nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare l'autore del reato o qualora lo stesso non sia imputabile.

Solo nell'ipotesi di amnistia del reato presupposto, l'Ente non deve rispondere sul piano amministrativo. Tutte le altre cause di estinzione del reato (vedi la prescrizione) non comportano il medesimo effetto risolutivo (art. 8).

Per il pagamento della sanzione pecuniaria comminata, l'Ente risponde unicamente con il suo patrimonio o, eventualmente, con il fondo comune. È escluso, dunque, che possano essere coinvolti i singoli soci o associati con i loro patrimoni personali (art. 27).

1.3. L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE - SANZIONI

Preposto all'accertamento delle rispettive responsabilità e all'applicazione delle sanzioni conseguenti è il giudice penale (art. 36). Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale (art. 34).

È il Pubblico Ministero che provvede ad iscrivere nel registro degli indagati sia colui al quale si contesta la commissione dell'illecito sia l'Ente di appartenenza. Alla conclusione della fase delle indagini, è lo stesso magistrato che, derogando alle disposizioni del codice su questo punto, dispone direttamente (se del caso) l'archiviazione dell'Ente (art. 58).

Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che comporta, in caso di declaratoria di responsabilità, l'applicazione alla persona giuridica di una sanzione pecuniaria, determinata in base ad un sistema per quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 10).

A ciascuna quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi – specificamente previsti dalla norma (art. 13) – sanzioni interdittive (art. 9, comma II) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di provvedimenti che hanno la finalità di bloccare operativamente le attività o le aree aziendali nell'ambito delle quali è stato commesso l'illecito.

Il Decreto, inoltre, prevede che le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa fattispecie – possano essere applicate, su richiesta del pubblico ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini (art. 45).

In determinate circostanze, pertanto, il rischio di veder inibita la possibilità di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio partecipando a gare o al fine di ottenere finanziamenti) può verificarsi anche prima del processo.

Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l'ulteriore sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19).

Tutto ciò che è ritenuto essere il beneficio economico che deriva all'Ente a seguito del reato viene, dunque, irrimediabilmente recuperato dallo Stato.

L'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la pubblicazione della sentenza di condanna, una sola volta, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza (art. 18).

Il giudice, al verificarsi di specifiche condizioni, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15).

Il profitto che deriva dalla prosecuzione dell'attività viene anch'esso confiscato.

Il Decreto disciplina l'attribuzione di responsabilità dell'Ente in caso di sue vicende modificative quali la trasformazione, la cessione, la fusione o la scissione (artt. 28 e seguenti).

L'Ente può essere chiamato a rispondere per condotte che si sono consumate all'estero, purché il soggetto che agisce sia funzionalmente legato allo stesso, l'Ente abbia la sede principale in Italia e nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4). Restano attuali i principi stabiliti dal codice penale in questa materia agli artt. 7, 8, 9 e 10. In forza di ciò, il coinvolgimento dell'Ente per un'ipotesi illecita commessa da un dipendente, straniero, in servizio presso una sede secondaria estera, avverrà solo nel caso in cui il delitto sia commesso ai danni dello Stato o di un cittadino italiano e il reo si trovi nel nostro territorio.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda su di una carenza organizzativa che rende possibile la commissione del reato.

Il Decreto prevede per l'Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità se:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede (art. 6).

La rilevanza del Modello Organizzativo è duplice.

Da una parte, funge da criterio di esclusione della punibilità (se adottato efficacemente prima del sorgere della "patologia"); dall'altra, rappresenta uno strumento per attenuare le conseguenze sanzionatorie conseguenti all'accertamento della responsabilità per l'Ente (se adottato successivamente).

I requisiti strutturali che deve possedere un Modello Organizzativo sono: l'efficacia (l'idoneità dei meccanismi di controllo predisposti ad identificare le operazioni anomale), la specificità (l'identificazione puntuale delle aree a rischio, l'individuazione delle modalità di gestione finanziarie, in caso di precedenti illeciti focalizzazione dei sistemi di controllo che tengano conto della storia dell'Associazione) e l'attualità (il costante adeguamento delle procedure anche in relazione al progressivo ampliarsi normativo che sanziona un numero sempre maggiore di illeciti).

Il Modello Organizzativo consiste in un insieme di regole di carattere generale ed operative il cui rispetto – nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi a rischio – consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Le disposizioni comportamentali (le procedure) e i principi contenuti nel documento hanno lo scopo di far conoscere ai Destinatari le condotte da tenere nell'ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili, nonché quelli coinvolti.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede, altresì, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni in esso contenute.

3. PROFILO ORGANIZZATIVO DI CAMERA NAZIONALE DELLA MODA

3.1. L'ATTIVITÀ SOCIALE

Camera Nazionale della Moda nasce nel 1958 con la denominazione Camera Sindacale della Moda Italiana al fine di rappresentare i più alti valori della moda e dello stile italiani e di tutelare, coordinare, diffondere, controllare e potenziare l'immagine della moda italiana.

Alla data odierna, Camera Nazionale della Moda ha quale oggetto sociale:

- rappresentare i più alti valori della moda e dello stile italiani, tutelare, coordinare, diffondere, controllare e potenziare l'immagine della moda italiana sia in Italia che all'estero;
- tutelare i legittimi interessi del settore e, ove occorra, dei singoli associati;
- coordinare le energie di persone fisiche e/o giuridiche principalmente italiane, ma anche di altre nazionalità, che, in virtù della loro particolare qualificazione e/o competenza e/o posizione sociale, possano e vogliano dare un fattivo contributo allo sviluppo, all'incremento e alla migliore conoscenza del costume dello stile e della moda italiana, anche attraverso la comparazione con il costume lo stile e la moda di altri Paesi;
- rappresentare gli associati nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni con le Organizzazioni Economiche, Politiche, Culturali e Sociali e con ogni altra componente della società in Italia e all'estero;
- collaborare con Organismi Pubblici e Privati aventi affinità di interessi e scopi nell'intento di favorire il progresso, l'espansione, la conoscenza, gli scambi e quant'altro di utilità per il settore;
- essere punto di riferimento ed interlocutore privilegiato per iniziative a carattere nazionale ed internazionale che abbiano a che fare con lo stile, il costume e la moda;
- promuovere l'attività di ricerca e la sperimentazione nei vari ambiti di interesse dell'oggetto sociale.

3.2. IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Il modello di *corporate governance* adottato dall'Associazione è strutturato in modo tale da assicurare e garantire la massima efficienza ed efficacia operativa.

Tale sistema è strutturato secondo quello tradizionale adottato in genere dalle Associazioni di medie dimensioni e si compone dei seguenti organi:

- (i) Assemblea dei Soci
- (ii) Consiglio Direttivo
- (iii) Presidente
- (iv) Revisori dei Conti.

*

(i) L'Assemblea dei Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche, che aderiscono all'Associazione. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che svolgono attività creativa e/o produttiva e/o di commercializzazione nel settore della moda e dello stile, ivi compresi i licenziatari di firme per prodotti complementari o che, comunque contribuiscono allo sviluppo del sistema moda. La qualifica di socio ordinario si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, a seguito di deliberazione a maggioranza dei tre quarti del Consiglio Direttivo;
- b) soci onorari: sono esclusivamente persone fisiche anche non soci che, per particolari benemeritenze e per meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo, sono nominati con tale qualifica dall'assemblea.

L'Assemblea dei Soci é costituita dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative, nonché dai soci onorari.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto di voto e votanti, salvo che per le materie in cui sia diversamente disposto, per specifiche ipotesi, dallo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza dei due terzi dei soci presenti e votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

(ii) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da nove a quindici, secondo le decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i membri sono rieleggibili.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte normalmente a maggioranza semplice dei voti dei presenti votanti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di che lo sostituisce.

Il Consiglio Direttivo é investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per quelli per legge o per Statuto riservati alla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice-Presidenti e nomina fra i propri membri il Consigliere Delegato attribuendo allo stesso parte delle proprie funzioni ed attribuzioni, con le eccezioni indicate dall'art. 19 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni, non delegabili:

- predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti ed all'approvazione dell'Assemblea;
- decisione sull'ammissione di nuovi soci (previo parere del Comitato Ammissioni), in base alle loro qualifiche ed ai requisiti necessari per l'ammissione, nonché la determinazione dell'eventuale quota di ammissione "una tantum", con possibilità di stabilire anche quote diversificate in ricorrenza di particolari caratteristiche di categoria;
- proposta di determinazione della quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea con possibilità di stabilire anche quote diversificate in ricorrenza di particolari caratteristiche di categoria;
- nomina di uno o più Vice-Presidenti;
- proposte di nomina di soci onorari;
- proposta di nomina di uno o più Presidenti Onorari sino a un massimo di 3 da eleggersi tra persone fisiche - anche non socie - che abbiano conseguito meriti particolari nel campo della moda e dello stile italiani da valutarsi insindacabilmente dallo stesso Consiglio;
- deliberazioni relative alla sospensione o a proposte di esclusione di soci e alla riammissione di soci sospesi;
- cooptazione di consiglieri;
- nomina dell'amministratore unico o dei membri dell'organo amministrativo delle società e degli altri enti partecipati o controllati dall'Associazione, carica che tendenzialmente sarà attribuita al Consigliere Delegato.

Al Consiglio Direttivo spetta la nomina dell'amministratore unico o dei membri dell'organo amministrativo delle società e degli altri enti partecipati o

controllati dall'Associazione, carica che tendenzialmente sarà attribuita al Consigliere Delegato.

(iii) Presidente

Oltre a presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, il Presidente:

- sovrintende all'amministrazione dell'Associazione;
- convalida, con la sua firma, apposta in calce, i verbali delle riunioni degli organi della Associazione;
- cura i rapporti di vertice con Enti Pubblici e Privati, con Ministeri e rappresentanti di Governo in stretto coordinamento con il Consigliere Delegato;
- partecipa alle manifestazioni di moda dei suoi associati.

(iv) Consigliere Delegato

i

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Consigliere Delegato determinandone compensi e poteri, questi ultimi con la sola eccezione delle materie indicate all'art. 19 © dello statuto.

Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio Direttivo, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo stesso.

(v) Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo sull'attività amministrativa e contabile dell'Associazione è affidato a un Collegio di Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci. Esso viene eletto dall'Assemblea dei soci che provvede anche ad eleggere il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio.

Compiti del Collegio dei Revisori sono il controllo dell'Amministrazione, l'esame del bilancio annuale e la presentazione all'Assemblea di una relazione illustrativa dello stesso.

Il Collegio può procedere in qualsiasi momento, ed anche per iniziativa ed in persona del singolo revisore, ad atti di ispezione o di controllo sugli atti e documenti dell'Associazione, ivi compresi i libri sociali previsti e tenuti per legge.

Il Collegio dei Revisori darà un resoconto annuale del proprio operato in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio.

3.3. L'APPROCCIO AI PROCESSI

Tutte le attività dell'Associazione sono gestite in modo da soddisfare le esigenze dei propri associati e, nel contempo, il rispetto delle norme cogenti applicabili.

Camera Nazionale della Moda basa la propria politica sulla competenza, la preparazione e la prevenzione, impegnandosi nel costante rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari per consolidare la cultura del controllo della gestione dei processi interni. Nell'ambito della propria attività, Camera Nazionale della Moda è costantemente orientata e impegnata nel continuo miglioramento delle prestazioni.

Per implementare la qualità del sistema organizzativo già esistente, la Associazione ha deciso di affiancare al sistema di gestione, l'adeguamento organizzativo basato sull'approfondimento dei rischi connessi alla gestione d'impresa e sulla prevenzione dei reati *ex Decreto*, nella convinzione che possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità (integrità etica) come valore fondante della propria natura, a costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione.

L'Associazione, consapevole della rilevanza dei valori d'impresa, unitamente ai principi fondamentali della correttezza e lealtà professionale, nonché della trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti che vi operano, ha ritenuto opportuno integrare il sistema di *corporate governance* in essere adottando il presente Modello Organizzativo.

4. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI CAMERA NAZIONALE DELLA MODA

Camera Nazionale della Moda, nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente, ha portato a compimento le attività necessarie per l'adeguamento di tale sistema a quanto previsto dal Decreto.

La Associazione, con l'adozione del presente Modello Organizzativo, si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto ed alle successive modificazioni intervenute, sia in termini di prevenzione dei reati, che in termini di controllo

dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

I Principi di Comportamento e le procedure si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell'ambito della Associazione stessa.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano delle sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico della Associazione.

Il Modello Organizzativo è stato adottato dall'Organo Amministrativo di Camera Nazionale della Moda in data 18 marzo 2014..

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale e di una serie di Parti Speciali che individuano e regolano i Processi a Rischio.

5. CODICE ETICO DI CAMERA NAZIONALE DELLA MODA

In data 3 aprile 2007 Camera Nazionale della Moda ha adottato un Codice Etico (all. 1 al presente Modello) che contiene i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e vario livello, agiscono per conto e nell'interesse della Associazione.

Le disposizioni del Modello Organizzativo si integrano con i principi generali contenuti nel Codice Etico.

6. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

6.1 CRITERI

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto espressamente prevede che il Modello Organizzativo debba "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*". A tale proposito, la Associazione ha svolto un'analisi delle attività aziendali, dei processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree, nonché delle procedure di controllo esistenti.

Tale analisi è stata condotta da Camera Nazionale della Moda, avvalendosi anche di professionisti esterni, attraverso l'esame dell'attività e della principale documentazione aziendale (procure, designazioni RSPP, disposizioni organizzative, sistema di gestione integrato ecc.) e attraverso una serie di interviste con i principali responsabili delle diverse funzioni.

Nell'ambito della verifica di cui sopra, la Associazione ha provveduto:

- a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- b) ad analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
- c) ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessate;
- d) a definire e, all'occorrenza ad adeguare, le procedure di controlli interni.

Le analisi svolte sono state riassunte in appositi documenti risultano mantenuti agli atti della Associazione e ne costituiscono documenti ufficiali.

6.2. PROCESSI REGOLAMENTATI

Al termine delle verifiche di cui al punto 6.1, Camera Nazionale della Moda ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi reati e/o Illeciti Amministrativi: i Processi a Rischio.

L'analisi ha interessato sia le Attività Sensibili alla commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (c.d. "Reati contro la Pubblica Amministrazione" commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico), le Attività Sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto (c.d. "Reati contro l'Industria ed il Commercio") e, infine, le Attività Sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto (c.d. "Reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro").

Dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata sia dal ciclo di interviste sia dalla verifica documentale di cui sopra, sono stati esclusi dall'analisi i reati non contemplati esplicitamente nelle Parti Speciali del presente Modello Organizzativo.

Più in particolare, in esito all'analisi effettuata, considerato l'assetto organizzativo e l'attività di Camera Nazionale della Moda, è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione da parte della Associazione di reati che si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Associazione.

In particolare, è stata ritenuta estremamente improbabile la commissione dei seguenti reati:

- reati societari ¹ (art. 25-ter del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento: artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p., ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 473 c.p. e 474 c.p. (art. 25 bis del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto) con rinvio generico, quanto all'individuazione delle singole fattispecie, al codice penale ed alle leggi speciali;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- delitti contro la personalità individuale: artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601 e 602 c.p. (art. 25 quinquies del Decreto);
- abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio ² (art. 25 octies del Decreto);
- delitti informatici ed in materia di violazione del diritto d'autore (Articoli 24 bis e 25 novies del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25 decies del Decreto);

¹ I reati societari in parola includono, *inter alia*, i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.) così come recentemente modificati dalla legge n. 69/2015.

² Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p) introdotto dalla legge 186/2014. Con riferimento a tale ultimo reato, considerato che i presidi attualmente implementati dalla Associazione sembrano idonei allo scopo di contenere il rischio di commissione dello stesso, quest'ultima non ha ritenuto allo stato, di operare un *risk assessment ad hoc* e ciò anche in ragione del fatto che i reati fonte dell'autoriciclaggio – inteso come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività della Associazione, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del Decreto – sono già stati oggetto di mappatura nell'analisi del rischio in sede di adozione del Modello Organizzativo. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato “strumentale” alle fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in sede di mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato “fonte” dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato. In ogni caso, al fine di valutare l'effettivo l'impatto che l'introduzione di tale reato possa avere sulla Associazione, la stessa ha convenuto di attendere i chiarimenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto, al fine di comprendere appieno gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

- reati ambientali ³ (25 *undecies* del Decreto);
- impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (25-*duodecies* del Decreto);
- reati transnazionali: art. 10 della L. 16.3.2006 n. 146.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'implementazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, è demandato all'Organo Amministrativo il potere di integrare il Modello Organizzativo in una fase successiva, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

7. DESTINATARI

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti operanti in Camera Nazionale della Moda, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Associazione;
- b) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Rientrano, inoltre, nella definizione di Destinatari del Modello Organizzativo quei soggetti che di volta in volta, pur non essendo inquadrati nella struttura di Camera Nazionale della Moda, operano su mandato della medesima o sono legati alla stessa da rapporti contrattuali.

8. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

L'Organo Amministrativo, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza dello stesso e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

L'attività di formazione – finalizzata a prevenire la commissione di illeciti mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, dei Principi di

3 Detti reati comprendono le fattispecie di cui all'art. 2 del D. Lgs. 121/2011 e all'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015.

Comportamento e dei Protocolli – è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Associazione.

Camera Nazionale della Moda ha organizzato una serie di incontri formativi diretti a informare i Destinatari dell'esistenza di regole comportamentali, dell'importanza del rispetto delle stesse e della sensibilità aziendale verso questi strumenti di organizzazione e che aggiornino gli stessi sulle novità e integrazioni della normativa.

La partecipazione ai programmi formativi è obbligatoria e documentata.

In ogni caso, il Modello viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida ad un organismo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare il suo aggiornamento.

L'Organo Amministrativo di Camera Nazionale della Moda, con la stessa delibera con la quale ha adottato il Modello Organizzativo, ha deciso di affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organo monocratico, all'uopo nominando un soggetto esterno all'Associazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività di verifica mediante accessi all'Associazione (ovvero presso altri uffici concordati preventivamente con gli esponenti e/o collaboratori dell'Associazione invitati ad intervenire) almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario per ragioni di urgenza.

All'attività dell'Organismo di Vigilanza possono essere invitati a partecipare i componenti del Consiglio Direttivo – e, ove esistenti, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali – nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

Nello svolgimento della propria funzione l'OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne all'Associazione.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'Organo Amministrativo, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un *budget* di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale.

Detto *budget* sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare.

Eventuali superamenti del *budget* determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo.

Il compito di vigilanza e di controllo caratteristico dell'OdV si esplica in via generale attraverso le attività di seguito descritte.

9.1. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica concernenti l'applicazione del Modello Organizzativo.

Nell'esercizio di tali poteri l'OdV è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente l'attività svolta in relazione ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché alla effettuazione di interviste dei soggetti coinvolti negli stessi.

In particolare sono previste:

- a) verifiche su singoli atti. A tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- b) verifiche delle procedure. A tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione delle procedure del presente Modello Organizzativo;
- c) verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute, nonché la predisposizione di specifici programmi di formazione organizzati a cura dello stesso.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

9.2. SEGNALAZIONI DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'OdV, nell'ambito della propria funzione di controllo e verifica, accertata la violazione dell'osservanza delle disposizioni del Modello Organizzativo, avvia la procedura che porta all'applicazione, ad opera delle competenti funzioni della Associazione, della sanzione disciplinare conseguente.

Qualora la violazione sia di particolare gravità l'OdV informa l'Organo

Amministrativo.

9.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle Funzioni Aziendali interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti oggetto delle successive Parti Speciali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative, di volta in volta intervenute, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

9.4. INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV riferisce direttamente e periodicamente (con cadenza semestrale) all'Organo Amministrativo dei risultati della propria attività di verifica (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio); lo stesso può mantenere rapporti con il Collegio dei Revisori in ordine alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'OdV potrà essere convocato dall'Organo Amministrativo della Associazione per riferire sulla propria attività.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

9.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Associazione ai sensi del Decreto o a violazioni del Modello Organizzativo.

Camera Nazionale della Moda garantirà il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

In particolare, i Destinatari devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti la Associazione e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

Inoltre il vertice aziendale di Camera Nazionale della Moda comunica all'OdV:

- a) ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- b) ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della Associazione;
- c) le operazioni societarie straordinarie della Associazione;
- d) ogni nuova attività aziendale.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV, in uno con le regole di funzionamento dell'Organismo stesso, potranno essere regolamentate più in dettaglio dallo stesso OdV.

9.6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione concernente l'attività, come sopra descritta, raccolta dall'OdV (relazioni, informative, segnalazioni ecc.) deve essere conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio all'uopo creato, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza, anche con riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse dunque fanno diretto riferimento alla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e al CCNL applicato da Camera Nazionale della Moda.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

10.1. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La Associazione prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati previsti dal Decreto dunque è sanzionata dal codice penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 c.c.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

10.2. QUADRI – IMPIEGATI

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, esse, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), rientrano tra quelle previste dal CCNL applicabile (in particolare, nei limiti previsti e previo espletamento della procedure ivi indicate).

10.2.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

10.2.2. SANZIONI

Ai dipendenti, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, e in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa per un importo fino a tre ore di retribuzione ed indennità di contingenza;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Associazione, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Ammonizione scritta

La sanzione dell'ammonizione scritta potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 3 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Associazione a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Associazione e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, Camera Nazionale della Moda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Associazione decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

10.3 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto e delle

vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

10.3.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) se di competenza, nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

10.3.2. SANZIONI

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- a) censura scritta;
- b) licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Associazione, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Associazione potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui Camera Nazionale della Moda decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

10.4 CONSIGLIERI DIRETTIVI

In caso di violazioni del Modello da parte dei componenti dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informa dell'accaduto l'Organo Amministrativo ed il Collegio dei Revisori, i quali adottano gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di legge vigenti, inclusa la convocazione dell'assemblea.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato esercizio dei doveri di direzione e vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale, siano essi consiglieri direttivi o dirigenti.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'Organo Amministrativo o l'assemblea applicheranno le misure di tutela che riterranno più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

10.4.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni, da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Organo Amministrativo;
- d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

L'elenco delle fattispecie che precede è a titolo esemplificativo e non tassativo.

10.4.2. MISURE DI TUTELA

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione dell'Organo Amministrativo, sentito il Collegio dei Revisori, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi l'Organo Amministrativo, sentito il Collegio dei Revisori, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque, salva la facoltà della Associazione di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

10.5. COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal Decreto, sono istituite previsioni che valgono anche nei rapporti con i collaboratori e consulenti esterni, nonché i partner commerciali.

Allo scopo, nei contratti stipulati tra Camera Nazionale della Moda ed i predetti soggetti devono essere inserite specifiche clausole che evidenzino l'adozione del Modello, la cui violazione potrà determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Associazione del risarcimento dei danni subiti.

10.5.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinenti l'incarico, ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.
- d) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
- e) Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
 - 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- f) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.